

Edilizia e Territorio

Appalti, Consiglio di Stato: i costi della sicurezza sono esclusi per le opere di tipo intellettuale

10 maggio 2017 - Guglielmo Saporito

Sentenza dell'8 maggio. La differenza con i servizi di natura «pratica» viene rafforzata prevedendo l'esenzione dalle clausole di stabilità occupazionale

Novità per le prestazioni di natura intellettuale a pubbliche amministrazioni, negli appalti di servizi soggetti alla disciplina delle opere pubbliche (Dlgs 50/2016): il Consiglio di Stato esclude che per esse vi siano costi di sicurezza da indicare. La sentenza 8 maggio 2017 n. 2098, relativa alla fornitura e manutenzione di software ad una società pubblica della provincia autonoma di Bolzano, decide il caso di un fornitore che aveva indicato la cifra «zero» per i costi di sicurezza, che il disciplinare di gara imponeva fossero chiariti. Per i giudici, quando la fornitura riguarda un servizio di natura intellettuale, costi di sicurezza non sono configurabili e, in conseguenza, non si può escludere il concorrente per asserita violazione dell'articolo 87, comma 4, del Dlgs 163/2006 (oggi articolo 50, Dlgs 50/2016, Codice appalti), dovendosi valutare in concreto se la dichiarazione relativa all'offerta economica sia congrua.

Il confine tra forniture di servizi di natura intellettuale ed altri tipi di servizi assume rilievo con l'evolversi delle professioni verso strutture imprenditoriali, articolate in organismi complessi, destinati ad operare non solo presso la sede professionale ma anche presso l'utente, anche in forme societarie complesse. Le recenti modifiche al Dlgs 50/2016 (Dlgs 19 aprile 2017 n. 56, pubblicato il 5 maggio e in vigore dal 20 maggio) accentuano (articolo 50) la differenza degli appalti di servizi di natura intellettuale rispetto ad altri servizi, esonerando i primi, per la loro matrice personale, dalle clausole sociali che garantiscono generica stabilità occupazionale.

Restano di difficile definizione le figure in cui i costi di sicurezza non sono applicabili: la fornitura di pc con assistenza tecnica on-site, quindi con personale in loco, non è stata ritenuta prestazione intellettuale (Tar Bologna, sentenza 268/2015), nemmeno se vi è garanzia post vendita (Consiglio di Stato, 1798/2015); consulenza e brokeraggio assicurativo per una Regione non espongono a rischi o pericoli (Consiglio di Stato, 1051/2016; Tribunale amministrativo di Bolzano, 143/2017); il servizio di call center, ritenuto di natura intellettuale (Tar Bologna, 564/2016). Per i tecnici, la redazione di un piano di rischi idrogeologici con sopralluoghi e rilievi espone a rischi specifici (Consiglio di Stato, 3139/2016), come progettazione lavori, demolizione e ricostruzione di una scuola con sopralluoghi, rilievi e misurazioni (Tar Veneto, 182/2017).

Altre volte i servizi di ingegneria a supporto di una struttura tecnica di un'azienda ospedaliera sono stati ritenuti prevalentemente intellettuali, privi di rischi specifici perché si esprimono in attività di controllo e supervisione dei lavori, senza partecipazione attiva ai cantieri (Tar Napoli, 4150/2016); solo professionale è anche l'attività degli interpreti e traduttori (assistenza linguistica negli asili nido della provincia di Trento), anche se l'attività è prestata in scuole (Consiglio di Stato, 223/2017). In sintesi, analizzando i costi aziendali emerge il ridursi delle prestazioni meramente intellettuali, che si riducono all'ideazione delle soluzioni, senza necessità di verifiche e collaudi.